

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 21 luglio 2010)

Relatore di maggioranza: ENZO GIANCARLI
Relatore di minoranza: DANIELE SILVETTI

sulla proposta di legge n. 11

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 29 giugno 2010

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2004, N. 7
“DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, LETTERA B),
DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 28 luglio 2010)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 28 luglio 2010 ha esaminato la proposta di legge n. 11 avente ad oggetto “Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 ‘Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale’”;

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Patrizia Esposito Casagrande;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole.

La Presidente
Patrizia Esposito Casagrande

Testo proposto**Art. 1***(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2004)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), è soppressa la parola "interprovinciale".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/2004 è soppressa la parola "interprovinciale".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/2004 è inserito il seguente:

"2.1. La Provincia competente, nei casi di progetti con impatto ambientale interprovinciale, acquisisce il parere della Provincia confinante e degli Enti locali territoriali interessati dall'impatto."

Art. 2*(Modifica all'Allegato B2 della l.r. 7/2004)*

1. La lettera n decies) del numero 6) dell'Allegato B2 della l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"n decies) Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, comprese le relative opere connesse, ad esclusione di quelli:

- 1) la cui potenza complessiva sia inferiore o uguale a 200 kW a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste in aree contigue anche non confinanti che, nel loro complesso, superino detta potenza;
- 2) la cui potenza complessiva sia inferiore o uguale a 200 kW a condizione che non ricadano in ambiti sottoposti a prescrizioni di base del PPAR o dei PRG ad esso adeguati;
- 3) integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007;
- 4) a terra totalmente localizzati in aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali quali zone produttive "D" con potenza inferiore a 1 MW."

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2004)***Soppresso****Art. 2***(Modifica all'Allegato B2 della l.r. 7/2004)***1. Identico**"n decies) **identica**

- 1) **a terra** la cui potenza complessiva sia inferiore o uguale a 200 kW a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste in aree contigue anche non confinanti che, nel loro complesso, superino detta potenza;
- 2) **a terra** la cui potenza complessiva sia inferiore o uguale a 200 kW a condizione che non ricadano in ambiti sottoposti a prescrizioni di base del PPAR o dei PRG ad esso adeguati;
- 3) ~~integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007;~~ **aderenti o integrati nei tetti degli edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007;**
- 4) ~~a terra~~ totalmente localizzati in aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali quali zone produttive "D" con potenza inferiore a 1 MW."

Art. 3
(Norma transitoria)

1. I procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si concludono secondo la precedente disciplina in materia di VIA.

Art. 3
(Norma transitoria)

Identico